


Rapporto

in merito al progetto di

Regolamento

**concernente la circolazione di veicoli a motore
fuoristrada**

Camorino, maggio 2004



1. Premessa

L'aumento del numero di motoslitte alla fine degli anni Novanta e la non chiara situazione dal punto di vista giuridico hanno attirato l'attenzione sul tema, con atti parlamentari e articoli di giornali.

Nella sua risposta ad un'interrogazione il Consiglio di Stato, ritenuto che le normative esistenti per la regolazione della circolazione fuoristrada risultavano essere insoddisfacenti, affermava la necessità di una nuova base legale per permettere "l'emanazione di un Regolamento d'applicazione esaustivo".

Approfittando del messaggio no. 4998 del 19 aprile 2000 con cui il Consiglio di Stato sottoponeva al Parlamento la Legge cantonale di applicazione delle legge federale sulla protezione dell'ambiente, veniva proposta la modifica della Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale.

Veniva in particolare inserito il nuovo articolo 2 cpv. 1 lett. i con cui si delega al Consiglio di Stato la competenza a regolamentare anche al di fuori degli spazi a cui si applica la Legge sulla circolazione stradale.

La nuova base legale è stata adottata dal Gran Consiglio in data 24 marzo 2004.

2. La vigente normativa

Attualmente la circolazione fuoristrada è regolata essenzialmente dai seguenti articoli di legge.

- art. 43 Legge sulla circolazione stradale (LCStr.)
Prevede che non possono essere usate le strade che non sono adatte o che non sono manifestamente destinate alla circolazione dei veicoli.
Questo articolo trova però applicazione unicamente quando si tratta di strade aperte al pubblico. L'esistenza di questo requisito deve essere determinata caso per caso tenendo conto della posizione, della natura della tratta, dello stato e in particolare del tipo di veicolo a cui si sta facendo riferimento.
- art. 18 Legge cantonale di applicazione alla LCStr (LACS)
Concede ai Municipi la facoltà di autorizzare, a determinate condizioni, la circolazione fuoristrada.
- art. 15 Legge federale sulle foreste (Lfo)
- art. 13 Legge cantonale di applicazione alla Lfo (LCFo)
Su strade forestali e in foresta di principio è possibile circolare solo a fini forestali.
Su strade forestali la normativa cantonale prevede la circolazione a scopo forestale, agricolo e di pubblica utilità.

Esaminando i citati articoli risulta evidente che il tema della circolazione fuoristrada è regolato in modo parziale, mancando ogni riferimento a prati, pascoli, greti,

3. I dati

Gli unici dati disponibili si riferiscono al numero di motoslitte immatricolate

1997	190
1999	227
2001	208
2002	204
2003	229

Non vi sono infatti elementi a disposizione per determinare il numero di altri veicoli a motore fuoristrada immatricolati.

4. La proposta

Il progetto di Regolamento presentato ha quale obiettivo principale quello di completare la normativa esistente, così da coprire tutti i casi di circolazione fuoristrada.

E' in quest'ottica che va intesa la proposta di integrare nel futuro Regolamento tutti i veicoli a motore e non solo le motoslitte.

Sul perché sia necessario regolamentare la circolazione fuoristrada, non crediamo sia necessario dilungarci particolarmente: basti ricordare i possibili gravi danni alla selvaggina (specialmente in inverno), al bosco e alle componenti naturali del territorio (inquinamento atmosferico, disturbo della quiete che altri fruitori cercano negli stessi luoghi).

5. Commento ai singoli articoli

Articoli 2 e 3

Per la definizione della nozione di "strada pubblica" e di "veicolo a motore" si fa riferimento alla legislazione sulla circolazione stradale.

Articolo 4

Obiettivo del presente articolo è essenzialmente quello di permettere la circolazione delle motoslitte su strade innevate aperte al traffico come pure su strade innevate chiuse al traffico, a condizione che la segnaletica lo consenta (autorizzazione mediante tavole complementari).

Articolo 5

La circolazione fuoristrada è di principio vietata.

Articolo 6

Se la definizione di circolazione fuoristrada è sufficientemente agevole, molti più problemi crea la definizione di strade non adatte alla circolazione di veicoli o manifestamente non destinate alla loro circolazione.

La definizione generiche di cui all'art. 6 dovranno essere concretizzate nei singoli casi. Criterio essenziale per questa valutazione sarà la caratteristica del veicolo.

Articoli 9 e 10

Il Municipio (come già attualmente) è l'autorità competente a concedere deroghe all'art. 5. Il motivo di questa competenza è da ricercare nella miglior conoscenza dei luoghi.

Articolo 18

Vista la materia si ritiene opportuno assegnare la competenza per sanzionare le infrazioni alla Sezione della circolazione, ufficio giuridico.